

IL SUPER AMMORTAMENTO

+

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0

a cura di **Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani**

Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza e

coordinamento fiscale Confimi industria

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

1

IL SUPER AMMORTAMENTO

Art. 1 commi da 91 a 94 e 97 Legge 208/2015
C.M. 12/E del 8/4/2016 e C.M. 23/E del 26/5/2016

attualmente

15/10/2015 – 31/12/2016

+ proroga ?

2

Novità Legge di Stabilità 2016

IL SUPER AMMORTAMENTO


Art. 1 commi da 91 a 94 e 97 Legge 208/2015

91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.
94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.
- ... omissis ...

3

Il super ammortamento

L'agevolazione



4

Il super ammortamento

Esempio 1

Acquisto il 01/07/2016 di un macchinario del costo di € 100.000
 Aliquota ammortamento 20%

Variazione
 extracontabile in
 Unico

| anno | Dati contabili | | | Ammortamento fiscale | | |
|------|----------------|-----------|----------|----------------------|------------|------------|
| | amm.to | fondo | residuo | classico | maggiorato | differenza |
| 2016 | € 10.000 | € 10.000 | € 90.000 | € 10.000 | € 14.000 | € 4.000 |
| 2017 | € 20.000 | € 30.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 28.000 | € 8.000 |
| 2018 | € 20.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 20.000 | € 28.000 | € 8.000 |
| 2019 | € 20.000 | € 70.000 | € 30.000 | € 20.000 | € 28.000 | € 8.000 |
| 2020 | € 20.000 | € 90.000 | € 10.000 | € 20.000 | € 28.000 | € 8.000 |
| 2021 | € 10.000 | € 100.000 | | € 10.000 | € 14.000 | € 4.000 |
| | € 100.000 | | | € 100.000 | € 140.000 | € 40.000 |

Risparmio Ires (27,5%) da superammortamento = € 11.000 (40.000 x 27,50%)

5

Il super ammortamento

Ammortamento civilistico e deduzione extracontabile

Risposta AE Telefisco 2016 – CM 12/E/2016

D: La norma di legge prevede una maggiorazione del costo ai fini dell'imposta sul reddito. È da chiarire il legame tra ammortamenti civilistici e variazione in diminuzione a fini fiscali, soprattutto quando l'importo imputato a bilancio è inferiore a quanto previsto dal DM 31 dicembre 1988. Ad esempio, per un bene di costo 100, con coefficiente di ammortamento 10, la variazione in diminuzione è pari a 4 (cioè al 10% del maggior costo figurativo di 40). Se però l'impresa imputa a conto economico un ammortamento ridotto, per esempio pari a 8, ci si chiede se la variazione in diminuzione debba essere commisurata a questo importo (diventando 3,2, e cioè il 40% di 8) oppure se **rimanga possibile effettuare la variazione in diminuzione a fini fiscali pari a 4**. La seconda soluzione è quella che sembra più conforme alla norma. Si chiede una conferma.

Risposta Ae

Si condivide la soluzione proposta. In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, **non correlata alle valutazioni di bilancio**, si ritiene che la stessa vada fruita **in base ai coefficienti di ammortamento** stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, **a partire dall'esercizio di entrata in funzione** del bene. In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

6

Il super ammortamento

Ammortamento civilistico e deduzione extracontabile

Altre precisazioni CM 23/E/2016

➡ L'agevolazione (+ 40%) non è legata alle valutazioni di bilancio ma va fruita in base ai coefficienti ex DM 31/12/88.

Esempio 3: ammortamento civilistico < coefficiente fiscale

Bene acquistato 1/1/2016 €10.000 immediatamente entrato in funzione

Coefficiente ammortamento civilistico 16%; coefficiente fiscale 20% (5 anni)

| Anno | Amm.to imputato al conto economico | Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 2 e 109 c. 4 TUIR | Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione |
|---------------|------------------------------------|--|---|
| 2016 | 1.600 | *1.600 | *800 |
| 2017 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 2018 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 2019 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 2020 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 2021 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 2022 | 400 | 400 | 0 |
| Totale | 10.000 | 10.000 | 4.000 |

Super ammortamento in 5 anni (durata come da coefficiente fiscale) anziché in 7 (ammortamento civilistico)

* Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.

➡ Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, **il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato** in alcun modo nei periodi d'imposta successivi"

7

Il super ammortamento

Beni agevolati e beni esclusi

CM 23/E/2016

SI **beni materiali strumentale** (comprese le autovetture) **acquistati in proprietà o acquisiti in leasing finanziario** nel periodo agevolato, tranne i seguenti:

N.B. solo nuovi

N.B. No vincoli territoriali

NO beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%

NO fabbricati e costruzioni;

NO beni indicati nell'elenco allegato alla legge



8

Il super ammortamento

Beni esclusi – allegato 3 legge Stabilità

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|-------|
| Gruppo V | Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali | Condutture | 8,0% |
| Gruppo XVII | Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua | Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) | 8,0% |
| | | | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione | 10,0% |
| | | | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12,0% |
| | | Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali | Condutture | 8,0% |
| Gruppo XVIII | Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz. | Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori | Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) <small>(Si agevolazione motrici - CM 23/E/2016)</small> | 7,5% |
| | | Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) | 12,0% |

9

Il super ammortamento

Beni agevolati e beni esclusi

CM 23/E/2016

NO beni merce, No materiali consumo/impiegati nella produzione

No beni presi a noleggio/leasing operativo

Si beni dati in comodato se strettamente strumentali e inerenti all'attività del concedente(RM 196/E/98)

Per i beni promiscui (sfera imprenditoriale/professionale e personale) il super ammortamento (+40%) spetta sul 50%

Nel caso di affitto d'azienda l'agevolazione spetta all'affittuario salvo deroga obblighi 2561 cc

10

Il super ammortamento

Requisito novità

Il requisito sussiste anche nei seguenti casi:

- per il **macchinario o apparecchiatura già usato a fini esclusivamente espositivi**, in show room, dal rivenditore al solo scopo dimostrativo e pertanto mai entrato in funzione (CM 5/E/15; CM 23/E/16)

← **N.B. esclusi usi diversi da semplice esposizione come, ad esempio, autovettura utilizzata su strada anche se per fini espositivi (CM 23/E/2016)**

- per i **beni complessi realizzati in economia**, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto; in questo caso l'agevolazione spetta sull'intero bene (C.M. 5/E/15; CM 23/E/16);

- nel caso in cui il **bene complesso** venga **acquistato** (anziché auto prodotto), vale quanto sopra, a condizione che il cedente (fornitore) attesti che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo (C.M. 5/E/15; CM 23/E/16);

11

Il super ammortamento

Requisito novità

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (CM 23/E/16)

→ NO agevolazione se in base ai principi contabili sono iscrivibili nelle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

→ SI agevolazione se, secondo i principi contabili, sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI trattandosi di beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzazione e possono avere una possibilità di utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono

12

Il super ammortamento

Individuazione data investimento (C.M. 5/E/15; C.M. 44/E/09; CM 23/E/16)

Valgono regole competenza art. 109 co.1 e 2 TUIR. N.B. ai fini in oggetto anche per il professionisti (CM 23/E/2016)

- nel caso di **compravendita**, rileva il momento di consegna o spedizione del bene ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (irrilevanti, comunque, clausola riservato dominio)
- nel caso di **investimento realizzato mediante appalto**, rileva la data di ultimazione ovvero, nel caso di stati avanzamento (SAL), la data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente; **N.B. valgono SAL definitivi liquidati nel periodo agevolato**
- per i **beni acquisiti in leasing**, rileva il momento di consegna del bene e nel caso di clausola di prova, diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario;
- per i **leasing relativi a beni realizzati in appalto**, assumono rilievo i corrispettivi liquidati, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore, dalla società di leasing sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando che, anche in questo caso, laddove sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo.

N.B. per la fruizione è però necessaria entra in funzione (altrimenti l'ammortamento non è fiscalmente deducibile)

↑
Es. acquisto 2016 entrata in funzione 2017; agevolazione dal 2017 – conferma CM 12/E/2016

13

Il super ammortamento

Individuazione data investimento (C.M. 5/E/15; C.M. 44/E/09; CM 23/E/16)

- Va considerato il costo fiscalmente rilevante al netto di eventuali contributi in conto impianti
- Rilevano, quindi, i costi accesso di diretta imputazione (trasporto imballi ...)

Beni realizzati in economia

Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato (ad esempio: la progettazione dell'investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene; la mano d'opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all'opera quali stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

OK per i soli costi sostenuti per competenza (come retro individuato); per i costi dei servizi si guarda l'ultimazione dei medesimo o, nell'eventualità, i SAL.

OK anche per i beni i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo 15/10/15-31/12/2016 ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti ma limitatamente ai costi sostenuti in tale periodo, anche se risultano ultimati in data successiva al 31/12/2016

14

Il super ammortamento

Veicoli art. 164 lett. b Tuir

Comma 92
Legge
Stabilità 2016

Aumento 40% limiti (costo) per investimenti nel periodo agevolato

| Tipologia beni | Agenti / rappresentanti | | Altre imprese | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | Limite ordinario | Limite maggiorato (+40%) | Limite ordinario | Limite maggiorato (+40%) |
| autovetture autocaravan (*) | 25.822,84 | 36.151,98 | 18.075,99 | 25.306,39 |
| motocicli | 4.131,66 | 5.784,32 | 4.131,66 | 5.784,32 |
| ciclomotori | 2.065,83 | 2.892,16 | 2.065,83 | 2.892,16 |

Dubbio

L'aumento vale anche per la percentuale di deducibilità del 20% (80% agenti) ?

NO
CM
23/E/16

N.B. La maggiorazione di cui parla il comma 92 riguarda solo i beni di cui all'art. 164 co.1 lett. b) e non anche quelli di cui alla lettera b-bis (auto in uso promiscuo a dipendenti) che, in effetti, non sono legati a limiti fiscali di scosto ma solo di deducibilità (70%). Idem per i veicoli esclusivamente strumentali (164 co.1/a) per i quali non vi sono limitazioni.

15

Il super ammortamento

Esempio 2 (autovettura)

Acquisto il 01/07/2016 di un'autovettura (soggetto diverso da agenti) del costo di € 50.000 ammortizzabile al 25%
 Costo massimo fiscale = € 18.075,99 + maggiorazione 40% = € 25.306,39
 Percentuale deducibilità = 20%

| anno | Dati contabili | | | Ammortamento fiscale | | |
|------|----------------|-------------|-------------|----------------------|------------|------------|
| | amm.to | fondo | residuo | classico | maggiorato | differenza |
| 2016 | € 6.250,00 | € 6.250,00 | € 43.750,00 | € 451,90 | € 632,66 | € 180,76 |
| 2017 | € 12.500,00 | € 18.750,00 | € 31.250,00 | € 903,80 | € 1.265,32 | € 361,52 |
| 2018 | € 12.500,00 | € 31.250,00 | € 18.750,00 | € 903,80 | € 1.265,32 | € 361,52 |
| 2019 | € 12.500,00 | € 43.750,00 | € 6.250,00 | € 903,80 | € 1.265,32 | € 361,52 |
| 2020 | € 6.250,00 | € 50.000,00 | | € 451,90 | € 632,66 | € 180,76 |
| | € 50.000 | | | € 3.615,20 | € 5.061,28 | € 1.446,08 |

Risparmio Ires (27,5%) da superammortamento € 397,67 (1.446,08 x 27,50%)

16

Il super ammortamento

Beni di costo unitario non superiore € 516,46

Risposta C.M. 12/E/2016 (confermata nella CM 36/E/2016)

D: Si chiede di chiarire il comportamento da adottare nel caso in cui, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, la maggiorazione del 40 produca il superamento di detto limite. Ad esempio, se viene acquistato un bene per un valore di 516,00 €, che verrebbe interamente dedotto nell'esercizio, con la maggiorazione del 40 per cento prevista dall'agevolazione, il costo risulterebbe maggiorato a 722,40 euro, superiore al limite di 516,46 euro. In questo caso sembrano possibili due soluzioni: 1) il bene "agevolato" può esser dedotto per intero per 722,40 euro; 2) il bene, superando il limite, deve essere ammortizzato secondo i coefficienti tabellari previsti dal DM 31 dicembre 1988. Quale delle due è la soluzione corretta?

Risposta Ae

Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, l'articolo 102, comma 5, del TUIR consente "la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute".

L'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2016 prevede che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, "il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento".

Visto che, ai sensi del medesimo comma 91, tale maggiorazione opera "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento", si ritiene che **essa non influisca sul limite di 516,46 euro** previsto dall'articolo 102, comma 5, del TUIR. Pertanto, **la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40 per cento**. Si condivide, quindi, la soluzione 1).

17

Il super ammortamento

Beni in leasing (l'agevolazione spetta solo all'utilizzatore)

Calcolo maggiorazione deduzione **solo su quota capitale** del canone (Assilea – circolare 25 del 29/10/2015; conferma CM 23/E/2016)

Per scorporo canone si ritiene possibile (per le imprese non las adopter) individuare la quota capitale secondo la consueta formula forfettaria ex DM 24/4/98 (C.M. 8/E/2009 e C.M. 19/E/2009)

$$\frac{\text{costo sostenuto dal concedente} - \text{prezzo riscatto}}{\text{numero giorni durata fiscale contratto}} \times \text{giorni del periodo d'imposta}$$

Riscatto

E' confermato che:

- l'agevolazione è applicabile **anche all'ammortamento del prezzo di riscatto**, purché il bene in leasing sia stato acquisito (nei termini retro evidenziati) nel periodo agevolabile (ad esempio leasing stipulato nel 2016 e riscatto nel 2018);
- l'agevolazione non spetta, invece, per i beni riscattati nel periodo agevolato se acquisiti anteriormente (ad esempio contratto stipulato nel 2013 e bene riscattato nel 2016).

18

Il super ammortamento

Beni in leasing (l'agevolazione spetta solo all'utilizzatore)

- ➡ Valgono regole già fornite con la C.M. 17/E/2013 (introdotte cioè a seguito dell'eliminazione, per i contratti stipulati dal 29/4/2012, della norma che imponeva per la deducibilità fiscale una durata minima ai contratti) sul comportamento da tenere, nei vari casi, per la deduzione "ordinaria" del canone.
- ➡ E' stato precisato che l'agevolazione (+ 40%) non è legata alle valutazioni di bilancio ma va fruita in base ai coefficienti ex DM 31/12/88.

Esempio 3: ammortamento civilistico < coefficiente fiscale (estratto dalla circolare)
 Bene acquistato 1/1/2016 €10.000 immediatamente entrato in funzione
 Coefficiente ammortamento civilistico 16%; coefficiente fiscale 20% (5 anni)

| Anno | Amm.to imputato al conto economico | Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 2 e 109 c. 4 TUIR | Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione |
|---------------|------------------------------------|--|---|
| 2016 | 1.600 | *1.600 | *800 |
| 2017 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 2018 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 2019 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 2020 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 2021 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 2022 | 400 | 400 | 0 |
| Totale | 10.000 | 10.000 | 4.000 |

Super ammortamento in 5 anni (durata come da coefficiente fiscale) anziché in 7 (ammortamento civilistico)


* Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.

19

Il super ammortamento

Irrelevanza ad altri fini del costo maggiorato

CM 23/E/2016



- Disciplina società di comodo: Irrelevanza anche ai fini del test di operatività; ok per deduzione maggior quota amm.to anche sotto reddito minimo (CM 12/E/2016 e CM 23/E/2016)
- Minimi/Vantaggio: irrilevanza limite triennale BS (CM 23/E/2016)

20

Il super ammortamento

Irrelevanza per STUDI di SETTORE

Comma 97
Legge
Stabilità 2016

Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 **non producono effetti** sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore ...

Modelli SS 2016

| | | | |
|---|--|---|-----|
| Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) ¹ | | 1 | ,00 |
| di cui per canoni relativi a beni immobili | | 2 | ,00 |
| di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio | | 3 | ,00 |
| F18 | di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) | 4 | ,00 |
| | di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto | 5 | ,00 |
| | maggiorazione del 40% | 6 | ,00 |
| Ammortamenti | | | |
| F20 | di cui per beni mobili strumentali | 2 | ,00 |
| | maggiorazione del 40% | 3 | ,00 |
| Valore dei beni strumentali | | 1 | ,00 |
| F29 | di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' | 2 | ,00 |
| | di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria' | 3 | ,00 |
| | | | |

No casella 1
Si casella 6

No casella 1
Si casella 3

No maggiorazione 40%

21

Il super ammortamento

Indicazione in Unico (mod. Unico 2016)

| Modello | Quota canoni in deducibili | Quota canone dedotta a conto economico esercizi precedenti (leasing con durata inferiore quella fiscale stipulati dal 29/4/2012) | Maggior quota amm.to e canoni leasing (super ammortamento ex art. 1 co. 91 L. 208/2015) |
|---|---|--|---|
| Imprese in contabilità ordinaria (Unico PF, SP, SC) | Altre variazioni in aumento di rigo RF31, codice 35 | Altre variazioni in diminuzione di rigo RF55, codice 34 | Altre variazioni in diminuzione di rigo RF55, codice 50 |
| Imprese in contabilità semplificata (Unico PF, SP) | / | / | Altre variazioni in diminuzione di rigo RG22, codice 27 |
| Professionisti (Unico PF) | / | / | RE7 casella 2 con evidenza (di cui) in casella 1 |

E i minimi ?

22

Il super ammortamento

Altri aspetti

Confermato C.M. 23/E/2016

**CUMULABILE
CON ALTRE
AGEVOLAZIONI
(SALVO VERIFICA
NORMATIVA
ALTRA
AGEVOLAZIONE)**

↑
No problem cumulo
Sabatini (Assilea
18/2015)

**ASSENZA
MECCANISMO
DI RECUPERO
AGEVOLAZIONE
IN PRESENZA DI
VENDITA BENE O
CESSIONE
CONTRATTO
LEASING**

**ASSENZA DI
MECCANISMO
DI RECUPERO IN
ASSENZA
OPZIONE
RISCATTO BENI
IN LEASING**

Vale il *prorata temporis*

Le maggiorazioni residue non dedotte alla data
di uscita del bene non potranno essere
utilizzate (né dal cedente né dal cessionario)

23

cenni

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0

probabili novità già nella legge di Bilancio 2017

24


Piano nazionale industria 4.0

Industria 4.0: La 4° rivoluzione industriale



Piano nazionale industria 4.0

Industria 4.0: Le tecnologie abilitanti



Piano nazionale industria 4.0

Iperammortamento e Superammortamento



Agevolazioni previste

Iperammortamento

- Incremento aliquota per investimenti I4.0

| Attuale | Proposta |
|---------|----------|
| 140% | 250% |

Superammortamento

- Proroga del superammortamento con aliquota al 140% ad eccezione di veicoli ed altri mezzi di trasporto che prevedono una maggiorazione ridotta al 120%


Tempistiche

- Al fine di garantire la massima attrattività della manovra, estensione dei termini per la consegna del bene al 30/06/18 previo ordine e acconto >20% entro il 31/12/17

Piano nazionale industria 4.0

Credito d'imposta alla Ricerca

Spesa in ricerca, sviluppo e innovazione – esempio 2017




Calcolo credito

| | Attuale | Proposta |
|----------------------------------|---------|----------|
| Aliquota spesa interna | 25% | 50% |
| Aliquota spesa esterna | 50% | 50% |
| Credito massimo per contribuente | 5 €M | 20 €M |

Fonte: MEF, MISE

Piano nazionale industria 4.0

Finanza a supporto di Industria 4.0, VC e start-up



29

Piano nazionale industria 4.0

Investimenti innovativi: Benefici concreti per le imprese



30